

“*Lex*, 2059 c.c. nel diritto vivente”

Avv. Palmira Graziana


Seminaria dell'11 dicembre 2014

Aula Uccalea – Corso Umberto 3, 40

Università degli Studi di Napoli Federico 33,

Dipartimento di Giurisprudenza

3 Cattedra Diuita Civile (Prof. Paola Pallice)





- 1) *Il diritto vivente: nozione.*
- 2) *La nozione generale di danno non patrimoniale.*
- 3) *La nozione di danno non patrimoniale risarcibile nei soli casi determinati dalla legge dai primi anni del Novecento alla sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale.*
 - A) *Significata attribuita dal legislatore alla locuzione «danno non patrimoniale» contenuta nell'art. 185 c.p..*
 - B) *Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di risarcimento dei danni morali soggetti sviluppati prima dell'introduzione del c.c. e praticati fino all'avvento della Costituzione repubblicana.*
 - C) *Dattina e giurisprudenza successive all'introduzione del c.c. e datate non oltre la sentenza del 1986: conferma della coincidenza tra le due nozioni di danno morale e di danno non patrimoniale.*
 - D) *Pratica della riserva di legge prevista dall'art. 2059 c.c. quanto al risarcimento dei danni morali.*
- 4) *Sentenza della Corte Cost. n. 184 del 1986: l'art. 2059 c.c. quale norma applicabile al solo danno morale e l'art. 2043 c.c. quale norma invocabile per la risarcibilità anche dei danni non patrimoniali diversi dal danno morale.*
 - 4.1) *Segue. “La distinzione danno evento— danno conseguenza: l'inquadramento del danno biologico come danno “evento”.*
- 5) *Il vitium della risarcibilità dei danni non patrimoniali sotto l'alvea dell'art. 2059 c.c.: le sentenze della Corte di Cass. del maggio 2003.*
 - 5.1) *Le sentenze della Corte di Cass. nn. 7281, 7282, 7283 del 12 maggio 2003.*
 - 5.2) *Le sentenze della Corte di Cass. nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003.*
- 6) *La sentenza della Corte Cost. n. 233 dell'11 luglio 2003: consacrazione della natura “bipolare” del sistema di responsabilità civile per danni e nuova linea al dibattito tra esistenzialisti ed antiesistenzialisti circa la reale portata della riserva di legge ex art. 2059 c.c..*
- 7) *Il danno non patrimoniale dopo le sentenze delle SS.UU. della Corte di Cassazione, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008.*
- 8) *L'arte dell'interpretazione humanized della Corte di Cassazione: sent. Cass., Sez. 333, 2014, n. 1361.*

1) Il diritto vivente

Definizioni di diritto vivente:

Dattolina: “il diritto vigente come interpretata ed applicata dalla giurisprudenza” (Luigi Mengani)

Corte Cost.:

---“appiada interpretativa pressaché incontrastata in giurisprudenza”

---“legge nella sua interpretazione consolidata nella giurisprudenza”

---“amoi consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione”,

---“giurisprudenza dominante”

Quale tra le precedenti definizioni è criticabile?

Note:

Si ricordi che la Cassazione svolge una funzione di “nomofilachia”, cioè di mantenimento dell’uniformità della interpretazione giudiziale delle varie norme del nostro ordinamento in tutto lo Stato. La definizione del diritto vivente come “giurisprudenza dominante” si espone a delle critiche per il fatto che qualora esista una giurisprudenza dominante, ne esisterà anche una minoritaria, ossia di una stessa data norma ci sono più e diverse interpretazioni, e dunque di fatto non esisterebbe un unico diritto vivente



2) La nozione generale di danno non patrimoniale.

Art. 2059 c.c., “danni non patrimoniali”;

“Il danno non patrimoniale deve essere risarcita solo nei casi determinati dalla legge”

Note: per “danno non patrimoniale” deve intendersi quel danno che consegue alla lesione di quegli interessi giuridicamente rilevanti, anche non di rango costituzionale e che alla stregua della coscienza sociale sono insuscettibili di valutazione economica.



3) *La nozione di danno non patrimoniale risarcibile nei soli casi determinati dalla legge dai primi anni del Novecento alla sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale*

Note: Abbiamo detto che per “danno non patrimoniale” deve intendersi il danno conseguente alla lesione di quegli interessi giuridicamente rilevanti che “alla stregua della coscienza sociale” sono “insuscetibili di valutazione economica”.

Ebbene, al riguardo, va segnalata la resistenza della dottrina e della giurisprudenza più risalenti ad ammettere chi subisse un danno non patrimoniale ad una tutela di tipo “risarcitorio”, resistenza conseguente, appunto, all’insuscetibilità di valutazione economica dei danni suddetti “alla stregua della coscienza sociale” (cfr. Corte Cost, sent. n. 184/1986).

Corte Cost, sent. n. 184/1986:

“L’esame della legislazione e dei relativi lavori preparatori nonché della giurisprudenza e della dottrina, precedenti e successive all’emanazione del vigente codice civile, induce a ritenere che nella nozione di danno non patrimoniale, di cui all’art. 2059 c.c. [ossia nella nozione di quei danni il cui risarcimento è limitata ex art. 2059 c.c. ai soli casi determinati dalla legge] vadano compresi soltanto i danni morali subiettivi.”



A queste conclusioni la Corte giunse in virtù:

*a) del
significata
attribuita dal
legislatore alla
locuzione
«danna non
patrimoniale»
contenuta
nell'art. 185 c.p..*

*b) degli
orientamenti
giurisprudenziali e
dottrinali in materia
di risarcimento dei
danni morali
soggettivi
sviluppati prima
dell'introduzione del
c.c. e prattattisi fino
all'avvento della
Costituzione
repubblicana*

*c) della dottrina e
giurisprudenza
successive
all'introduzione del
c.c. e datate non
oltre la sentenza
del 1986: conferma
della coincidenza
tra le due nozioni
di danno morale e
di danno non
patrimoniale.*

*d) della ratio
della riserva di
legge prevista
dall'art. 2059
c.c. giunta al
risarcimento dei
danni morali.*



a) Significata attribuita dal legislatore alla locuzione «danno non patrimoniale» contenuta nell'art. 185 c.p..

Art. 185 c.p., “Restituzioni e risarcimento del danno”

Egni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Egni reato, che obbliga a pagare un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono risarcire per il fatto di lui.

Nell'art. 185, secondo comma, c.p. (all'epoca il più rilevante dei “casi determinati dalla legge”, ex art. 2059 c.c.) l'espressione “danno non patrimoniale” era stata ritenuta preferibile in luogo della locuzione “danno morale”,

▶▶▶ non perché i due danni fossero ontologicamente distinti,

▶▶▶ ma solo in quanto, “come è chiarito in maniera inequivocabile dalla stessa relazione ministeriale al progetto definitivo del codice penale del 1930, «spesso nella terminologia corrente la locuzione di “danno morale” ha un valore equivoco e non riesce a differenziare il danno morale puro da quei danni che, sebbene abbiano radice in offese alla personalità morale, direttamente od indirettamente menomano il patrimonio>>” (Corte Cost. sent. n. 184/1986)



“Da ciò s'evince che, almeno nelle intenzioni del legislatore penale del 1930, il danno non patrimoniale, di cui al secondo comma dell'art. 185 c.p., costituisce l'equivalente del danno morale subiettivo» (Corte Cost. sent. n. 184/1986) .



le) Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di risarcimento dei danni morali soggetti sull'ipotesi prima dell'introduzione del c.c. e prattattisi fina all'avvento della Costituzione repubblicana

«già la dottrina precedente al 1930, contraria alla risarcibilità dei danni morali, era partita da una nozione ristretta dei medesimi ed aveva sottolineato che l'ansia, l'angoscia, le sofferenze fisiche o psichiche ecc., appunto perché effimere e non durature, non sono compensabili con equivalenti monetari e non possono, pertanto, costituire oggetto di risarcimento; se si aggiunge ancora che la giurisprudenza precedente al 1930, sensibile alle già citate critiche di una parte della dottrina, aveva finito con il ritenere esclusa, in via di principio, la risarcibilità dei danni morali subiettivi, sempre partendo da una nozione ristretta di questi ultimi, s'intende appieno l'ambito di comprensione della nozione di "danno non patrimoniale" ex art. 185 c.p.

I lavori preparatori del vigente codice civile confermano quanto ora precisato: la relazione della commissione reale al progetto del libro "Obbligazioni e contratti" definisce il danno morale "quello che in nessun modo tocca il patrimonio ma arreca solo un dolore morale alla vittima" [...]. Il legislatore chiarisce, poi, le ragioni della scelta contraria all'ulteriore (rispetto a quella già operata dal codice penale del 1930) estensione della risarcibilità dei danni morali, con queste parole: "La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo"». (Corte Cost. sent. n. 184/1986).



c) *Dattinina e giurisprudenza successive all'introduzione del c.c. e datate non altre la sentenza del 1986: conferma della coincidenza tra le due nozioni di danno morale e di danno non patrimoniale.*

«Ed è da ricordare altresì

▶▶▶ da un canto che la giurisprudenza successiva all'emanazione del vigente codice civile identifica quasi sempre il danno morale (o non patrimoniale) con l'ingiusto perturbamento dello stato d'animo del soggetto offeso

▶▶▶ e dall'altro che ancor oggi la prevalente dottrina riduce il danno non patrimoniale alla sofferenza fisica (sensazione dolorosa) o psichica.



Se, dunque, **secondo il diritto vivente**, l'art. 2059 c.c., che, peraltro, pone soltanto una riserva di legge, fa riferimento, con l'espressione "danno non patrimoniale", al solo danno morale subiettivo, lo stesso articolo si applica soltanto quando all'illecito civile, costituente anche reato, consegue un danno morale subiettivo. »

(Corte Cost. sent. n. 184/1986).



d) *Ratifica della riserva di legge prevista dall'art. 2059 c.c. quanto al risarcimento dei danni morali.*

«La scelta legislativa operata con l'emanaione dell'art. 2059 c.c. (tra le opposte tesi della totale irrisarcibilità del danno morale subiettivo e della risarcibilità, in ogni caso, del medesimo) discende dall'opportunità di sanzionare in modo adeguato chi si è comportato in maniera vietata dalla legge.

[...] *Accanto alla responsabilità penale (anzi, forse meglio, insieme ed "ulteriormente" alla pena pubblica) la responsabilità civile ben può assumere compiti preventivi e sanzionatori. Né può essere vietato al legislatore ordinario, ai fini ora indicati, prescrivere, anche a parità di effetto dannoso (danno morale subiettivo) il risarcimento soltanto in relazione a fatti illeciti particolarmente qualificati e, più di altri, da prevenire ed ulteriormente sanzionare.*



E per giungere a queste conclusioni non è neppure necessario aderire alla tesi che sostiene la natura di pena privata del risarcimento del danno non patrimoniale, essendo sufficiente sottolineare la non arbitrarietà d'una scelta discrezionalmente operata, nei casi più gravi, d'un particolare rafforzamento, attraverso la riparazione dei danni non patrimoniali, del carattere preventivo e sanzionatorio della responsabilità penale. ».

(Corte Cost. sent. n. 184/1986).



4.1) Segue. "La distinzione danno evento — danno conseguenza:

l'inquadramento del danno biologica come danno "evento".



“Il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (ed il danno patrimoniale) appartengono alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto.

La menomazione dell'integrità psico - fisica dell'offeso, che trasforma in patologica la stessa fisiologica integrità (e che non è per nulla equiparabile al momentaneo, tendenzialmente transente, turbamento psicologico del danno morale subiettivo) costituisce l'evento (da provare in ogni caso) interno al fatto illecito, legato da un canto all'altra componente interna del fatto, il comportamento, da un nesso di causalità e dall'altro, alla (eventuale) componente esterna, danno morale subiettivo (o danno patrimoniale) da altro, diverso, ulteriore rapporto di causalità materiale. In senso largo, dunque, anche l'evento - menomazione dell'integrità fisio-psichica del soggetto offeso, è conseguenza ma tale è rispetto al comportamento mentre a sua volta è causa (ove in concreto esistono) delle ulteriori conseguenze, in senso proprio, dell'intero fatto illecito, conseguenze morali subiettive o patrimoniali.

Il danno morale subiettivo, che si sostanzia nel transente turbamento psicologico del soggetto offeso, è danno-conseguenza, in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituisce, quando esiste, condizione di risarcibilità del medesimo; il danno biologico è, invece, l'evento, interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere ed essere provato, non potendosi avere rilevanza delle eventuali conseguenze esterne all'intero fatto (morali o patrimoniali) senza la completa realizzazione di quest'ultimo, ivi compreso, ovviamente, l'evento della menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso.

Il danno-biologico (o fisiologico) è danno specifico, è un tipo di danno, identificandosi con un tipo di evento. Il danno morale subiettivo è, invece, un genere di danno-conseguenza, che può derivare da una serie numerosa di tipi di evento; così come genere di danno-conseguenza, condizione obiettiva di risarcibilità, è il danno patrimoniale, che, a sua volta, può derivare da diversi eventi tipici”.

Corte Cost., sent. n. 184/1986



5) *Il ritorna della risarcibilità dei danni non patrimoniali sotto l'alvea dell'art. 2059 c.c.: le sentenze della Corte di Cass. del maggio 2003.*

L'affermazione definitiva dell'amplicamento nel diritto vivente della nozione di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si ebbe con cinque storiche sentenze del maggio del 2003 pronunciate dalla Corte di Cass., Sez. 333.:

*Le nn. 7281, 7282, 7283 del
12 maggio*

*e le nn. 8827 e 8828 del 31
maggio.*



5) *Il ritorna della viscircibilità dei danni non patrimoniali sotto l'alvea dell'art. 2059 c.c.: le sentenze della Corte di Cass. del maggio 2003.*

5.1) *Le sentenze della Corte di Cass. nn. 7281, 7282, 7283 del 12 maggio 2003.*

Note: Le sentenze del 12 maggio 2003 segnarono il superamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva sempre escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale, inteso nella sua tradizionale accezione di danno morale soggettivo, allorchando la responsabilità dell'autore materiale del fatto-reato fosse affermata non già in base ad un accertamento concreto dell'elemento psicologico (e cioè della colpa o del dolo), ma in base ad una presunzione (ad es. ex art. 2054 c.c.).

nozione ristretta del danno non patrimoniale come danno morale e la connessa limitazione della sua viscircibilità pressoché ai soli casi di reato,

particolare rapporto esistente tra processo civile e processo penale e i limitati poteri del giudice civile quanto all'accertamento del fatto—reato sia pure solo ai fini della definizione della responsabilità civile.



5) *Il vitium della risarcibilità dei danni non patrimoniali sotto l'alvea dell'art. 2059 c.c.:
Le sentenze della Corte di Cass. del maggio 2003.*

5.1) *Le sentenze della Corte di Cass. nn. 7281, 7282, 7283 del 12 maggio 2003.*

Le sentenze del 12 maggio 2003 si fondavano su due nuove premesse

il danno patrimoniale non doveva più essere risolta nel sola danno morale soggettiva, ossia nel perturbamento soggettiva scaturente da un fatto costituente reato, ma in qualunque lesione di un interesse non patrimoniale della persona dotata di rilevanza costituzionale, rispetta ai quali beni della persona a rilevanza costituzionale la tutela risarcitoria costituisce una forma di tutela minima indefetibile.

erano mutati i rapporti tra processo civile e penale a seguito dell'introduzione del nuovo c.p.p. (entrata in vigore nell'ottobre del 1989), ed era venuta meno la preminenza della giurisdizione penale su quella civile (articolati 75 e 652 c.p.p. vigente), al punto da rendere possibile finanche un contrasto tra gli esiti due giudizi (civile e penale) in ordine alla stessa fatto—reato



5) *Il ritorna della vis acciabilità dei danni non patrimoniali sotto l'alvea dell'art. 2059 c.c.: le sentenze della Corte di Cass. del maggio 2003.*

5.2) *Le sentenze della Corte di Cass. nn. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003.*

Le sentenze del 31 maggio 2003 chiarivano che:

*il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. doveva essere considerata una categoria **ampia**, non risulventesi nel sola danno morale scaturente da reato*

*La categoria del danno non patrimoniale è **unitaria** e non si può ritenere proficua ritagliare all'interna di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in varia moda*



«Ritiene il Collegio che la tradizionale restrittiva lettura dell'articolo 2059, in relazione all'articolo 185 Cp, come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), **non può essere ulteriormente condivisa.**

Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, **il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona».** Tale conclusione trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (in tal senso, v. già Corte costituzionale, sentenza 88/1979)».

Cass. Civ., Sez. III, n. 8827/2003



Lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. e del limite ivi previsto della risarcibilità del danno non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge.

«Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto, la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non é assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi (v. Corte costituzionale, sentenza 184/86, che si avvale tuttavia dell'argomento per ampliare l'ambito della tutela ex articolo 2043 al danno non patrimoniale da lesione della integrità biopsichica; ma l'argomento si presta ad essere utilizzato anche per dare una interpretazione conforme a Costituzione dell'articolo 2959).

D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale».

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8827/2003



- *Il danno non patrimoniale deve essere intesa come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona.*
- *Tutti i danni non patrimoniali sono regolati dall'art. 2059 c.c., compresa il danno biologica.*
- *Non è più proficua distinguere figure e sottocasi.*
- *Il rinvio ai casi di legge dell'art. 2059 c.c. può essere riferita anche alla Costituzione.*



Il sistema bipolare dei danni risarcibili.

«È conclusivamente il caso di chiarire che la lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 Cc va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato della poste di danno (e -mai ma soprattutto come mezzo per colmare la lacuna, secondo l'interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ad ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto».

Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8827/2003



Sistema bipolare

Art. 2043 c.c.:

Danni patrimoniali

Art. 2059 c.c.:

Danni non patrimoniali



6) La sentenza della Corte Cost. n. 233 dell'11 luglio 2003.

6) La sentenza della Corte Cost. n. 233/2003.

Censurò la natura
“bipolare” del
sistema di
responsabilità civile
per danni.

Diede nuova linfa al dibattito
tra esistenzialisti ed
antiesistenzialisti circa la reale
portata della riserva di legge
ex art. 2059 c.c



«In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona».

Corte Cost., sent. n. 233/2003



7) Il danno non patrimoniale dopo le sentenze delle SS.UU. della Corte di Cassazione, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008.

*Le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere
sulla configurabilità del danno esistenziale*



*i quesiti investono, tuttavia,
profili di rilevanza generale
nella sistematica dell'intera responsabilità
civile*



Questita n. 1

Se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione del fare reddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti.

- *il danno non patrimoniale ha una struttura unitaria.*
- *Le sottocategorie non hanno rilevanza autonoma.*
- *Si evitano le duplicazioni risarcitorie.*
- *Il danno esistenziale non ha autonomia, ma il peggioramento della qualità della vita è risarcibile se lede un diritto inviolabile costituzionale.*



«In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata “danno esistenziale”, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri)».

Cass., SS.UU., n. 26973 /2008



Quesita n. 2

Se sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio nella necessaria sussistenza di una offesa grave ad un valore della persona e nel carattere di gravità e permanenza delle conseguenze da essa derivate.

➤ *la gravità dell'offesa individuale le situazioni meritevoli di tutela e attua il bilanciamento con i valori della tolleranza e solidarietà.*

➤ *Limitazione delle liti bagatellari.*



Questita n. 3

Se sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale atipico, nega la concepibilità del danno non esistenziale.

➤ *Conferma del sistema bipolare.*

➤ *L'art. 2043 c.c. è atipico: la ingiustizia del danno si riferisce alla lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante.*

➤ *L'art. 2059 c.c. è tipico: il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona.*



La tipicità dell'art. 2059 c.c.:

- *Casi previsti dalla legge come reato.*
 - *Gli altri casi previsti dalla legge.*
 - *I diritti inviolabili della persona previsti dalla costituzione.*
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
- Collocandosi fuori dei casi previsti dalla legge sono rilevanti in virtù di una ingiustizia **costituzionalmente** qualificata.*



«Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso. La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un **processo evolutivo**, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma **di rango costituzionale** attenendo a posizioni inviolabili della persona umana».

Cass., SS.UU., n. 26973 /2008



Critica della qualificazione come «tipico» del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.: «il carattere primario, prioritario, unitario e sistemico-assiologico» del giudizio di ingiustizia.

«Una parte della dottrina italiana, aderendo all'orientamento anti-esistenzialista della Cassazione, nel tentativo di arginare il risarcimento dei danni cc.dd. micro-esistenziali, ha cercato di ricostruire il sistema di responsabilità civile sulla base di un principio di tipicità dei danni non patrimoniali, che si contrapporrebbe all'atipicità dei danni patrimoniali, disciplinati dalla «clausola generale e primaria di cui all'articolo 2043 cc.».

Tale problematica, tuttavia, si era rilevato, non poteva riguardare tutte quelle ipotesi nelle quali il risarcimento del danno non patrimoniale conseguisse all'inadempimento di un obbligo di protezione o fosse «occasionato» dalla violazione di un obbligo di protezione. Ogni qualvolta la responsabilità è contrattuale (danno da vacanza rovinata, «film di nozze», perdita del percorso artistico, ritardo del volo di linea, tardiva attivazione della linea telefonica, *black out* elettrico, mobbing, demansionamento e dequalificazione del lavoratore, ecc.) o da contatto sociale qualificato, il danno non patrimoniale è risarcibile quale conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) dell'inadempimento, con il olo limite della prevedibilità (art. 1225 c.c.) senza che alcun rilievo assuma l'«ingiustizia» del danno, ovvero la lesione del'interesse costituzionalmente rilevante.

La questione dell'eventuale tipicità dell'illecito non patrimoniale, quindi, riguardava la sola responsabilità delittuale, in virtù della controversa sopravvivenza dell'art. 2059

c.c. .



Tuttavia, allorché si era considerato «inoperante» il «limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p.», ogni qualvolta la lesione avesse «riguardato valore della persona costituzionalmente garantito», e, soprattutto, allorché si era fondato il «risarcimento» del danno non patrimoniale, inteso «come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona» (Cass. 2003, n. 8828), direttamente sull'art. 2 Cost., al punto che lo stesso danno morale soggettivo, inteso come lesione dell'«interesse all'integrità morale», appariva «agevolmente ricollegabile all'art. 2 Cost.», **diveniva poi contraddittorio evocare un sistema di tipicità del danno (rectius) illecito non patrimoniale da torto.**

Tale concezione si scontrava non soltanto con l'ormai unanime orientamento che individua nell'art. 2 Cost. una clausola generale «aperta» che giuridifica il valore della persona, ma anche con l'efficacia delle «fonti internazionali recepite attraverso l'art. 10 Costituzione» e con quelle «sovranazionali (in primo luogo europee) che vanno a collocarsi, nella gerarchia, al di sopra delle norme di rango ordinario».

Ipotizzare un modello tipizzato per i danni non patrimoniali, contrapposto ad un sistema atipico per i danni patrimoniali, voleva dire leggere all'inverso, in ordine ai rimedi, la «gerarchia dei valori» che è a fondamento dell'odierno ordinamento costituzionale».

A. Procida Mirabelli di Lauro



La dottrina contraria alla tipicità del danno non patrimoniale contesta l'orientamento delle SS.UU, anche laddove lo stesso, come si è visto, afferma che, ai sensi dell'art. 2059 c.c., «*Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso. La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana».*

Autorevole dottrina ha duramente criticato questa «atipica tipicità» del sistema del danno non patrimoniale affermata dalle SS.U.U.:

«Quindi, delle due l'una: o i diritti c.d. «inviolabili» sono tipici, nella misura in cui sono esplicitamente riconosciuti e garantiti da specifiche norme costituzionali. O l'art. 2 Cost. è clausola generale aperta, e allora la concezione della tipicità dei «diritti inviolabili» pare dissolversi miseramente».

A. Procida Mirabelli di Lauro



Inoltre, sempre ad avviso della medesima dottrina contraria ad una supposta tipicità del danno non patrimoniale, tale tipicità sarebbe contestabile agevolmente anche già solo considerando che l'art 2043 c.c. è «norma di fattispecie», valevole anche i fatti illeciti generatori di danni non patrimoniali, per i quali ultimi l'art. 2059 c.c. rappresenta esclusivamente «norma di disciplina»:

«*Il fatto generatore del danno ingiusto appartiene ad una struttura aperta di illecito civile, e in questo senso quel fatto è «sempre» atipico, qual che sia la specie di danni (patrimoniali e non) ad esso collegata»*».

A. Procida Mirabelli di Lauro

Peraltro, la stessa Cass. ha evidenziato che:

Quanto al rapporto tra art. 2043 ed art. 2059 c.c. le sentenze gemelle della Cass. specificano ciò che attenta dottrina aveva già tempo rilevato: il risarcimento del danno non patrimoniale «postula tuttavia la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'articolo 2043.

L'articolo 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, consente, nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali nel caso di congiunta lesione di interessi di natura economica e non economica)».—Par. 4.3. Cass., Sez. III, sent. 8827/2003.



Art. 2043 c.c.,

“risarcimento per fatto illecito”

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Art. 2059 c.c.,

“danni non patrimoniali”:

“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”

art. 2043 + art. 2059:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto non patrimoniale, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno solo nei casi determinati dalla legge.



Parimenti, parte della dottrina ha anche criticato l'orientamento espresso dalle SS.UU. Laddove le stesse hanno ritenuto essenziale la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento.

«È erroneo, poi, affermare che il danno non patrimoniale che è conseguenza di un inadempimento di un'obbligazione possa essere risarcito soltanto in presenza della lesione di un «diritto inviolabile» della persona. [...]»

L'ingiustizia del danno è un giudizio di valore che riguarda la sola responsabilità delittuale. Anche perché l'inadempimento o l'adempimento inesatto posso essere considerati come fatti illeciti che, in sé, impongono di risarcire tutte le conseguenze dannose (anche «non patrimoniali») che sono provocate al creditore o, addirittura, al terzo». [...]

È, infatti, del tutto pacifico che ogni qualvolta la responsabilità e contrattuale o «contrattuale», il danno non patrimoniale è risarcibile in quanto violazione di un dovere, con il solo limite della prevedibilità (art. 1225 c.c.) senza che alcun rilievo assuma l'ingiustizia del danno, cioè la lesione dell'interesse giuridicamente e/o costituzionalmente rilevante. Non si esige alcun ulteriore «criterio che abbia la funzione di fornire giustificazione alla responsabilità». [...]

Le Sezioni Unite [...] dimenticano, ad es., che nell'ambito della responsabilità medica ed in quello degli infortuni sul lavoro, e cioè nei due settori che, insieme con quello della circolazione dei veicoli, rappresentano, da sempre, la fonte più rilevante di danni non patrimoniali, i danni biologici e morali sono da lungo tempo risarciti ai sensi della responsabilità contrattuale, sulla base di regole inequivoche (art. 1218, 1223 ss. c.c.), senza che la giurisprudenza abbia mai pensato di esprimere una valutazione in termini di ingiustizia del danno.».

A. Procida Mirabelli di Lauro



Questita n. 4

Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell'ambito del rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano.

- *La sentenza Cass. 24 marzo 2006, n. 6572: il danno da demansionamento.*
- *Il danno non patrimoniale contrattuale è regolato dagli artt. 1218 ss. c.c..*
- *Si richiede la lesione di un diritto inviolabile costituzionale.*
- *La fonte del risarcimento è la legge o la causa concreta del contratto.*



Quesita n. 5

Se sia risarcibile un danno non patrimoniale che incide sulla salute intesa non come integrità psicofisica, ma come sensazione di benessere.

➤ *dalla tipicità del danno non patrimoniale deriva che non può trovare tutela qualsiasi bene giuridicamente rilevante, e, quindi, “diritti del tutto immaginari”, quali, ad esempio, il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità, in sintesi, il diritto ad essere felici.*



«Palesamente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità.

Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

In tal senso, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, è stato correttamente negato il risarcimento ad una persona che si affermava "stressata" per effetto dell'installazione di un lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione della serenità e sicurezza, sul rilievo che i menzionati interessi non sono presidiati da diritti di rango costituzionale (sent. n. 3284/2008)».

Cass., SS.UU., n. 26973 /2008



Quesita n. 6

Quali debbano essere i criteri di liquidazione del danno esistenziale.

- *non si può liquidare il danno morale in percentuale al danno biologico.*
- *non devono effettuarsi duplicazioni risarcitorie.*
- *in caso di utilizzazione delle tabelle del danno biologico il giudice deve procedere alla personalizzazione della liquidazione.*



Questita n. 7

Se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il cd. danno tanatologico o da morte immediata.

➤ *distinzione tra morte immediata e morte seguita a breve distanza dall'evento.*

➤ *la durata contenuta di una sofferenza di massima intensità, anche se non integra gli estremi del danno biologico, va risarcita come danno morale.*

➤ *Negazione del risarcimento in caso di morte immediata.*



Questita n. 8

Quali siano gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi domanda il ristoro del danno esistenziale.

➤ *Il danno non patrimoniale è danno conseguenza.*

➤ *Necessità di allegazione dell'esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche, prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità.*

➤ *Non è necessario l'accertamento medico-legale. Il giudice può avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.*



«Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.

Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento”. La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003.

E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo».

Cass., SS.UU., n. 26973 /2008



Conferma della funzione non sanzionatoria della responsabilità civile

Storicamente, infatti, la funzione sanzionatoria dell'art. 2043 c.c. era legata alla traslazione dell'aggettiva "ingiusta" dal danno al fatto...

“Qualunque **fatto** doloso a colpa, che cagiona ad altri un **danno** **ingiusto** obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Come se la norma si potesse leggere come segue...

“Qualunque **fatto** **ingiusto** doloso a **danno**, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

con conseguente
inquadramento dell'art. 2043
c.c. quale norma (secundaria)
sanzionatoria di condotte
vietate da altre norme
(primarie).



*Qualificazione dell'art. 2043 c.c. come norma "primaria"
e non più "sanzionatoria"*

«[...] la scissione della formula "danno ingiusto", per riferire l'aggettivazione alla condotta, costituisce indubbia forzatura della lettera della norma, secondo la quale l'ingiustizia è requisito del danno[...]. Ne consegue che la norma sulla responsabilità aquiliana non è norma (secondaria), volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme (primarie), bensì norma (primaria) volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell'attività altrui».

Cass. SS.MM. sent. n. 500/1999



L'arte dell'interpretazione humanized della Corte di Cassazione: sent. Cass., Sez. 333, 2014, n. 1361.

*«deve escludersi che le Sezioni Unite del 2008 abbiano negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori (anche) del c.d. danno esistenziale»[...] la scissione della formula "danno ingiusto".
Cass., Sez. III, 2014, n. 1361.*

La «categoria generale del danno non patrimoniale è considerata categoria «di natura composita» che, al pari del danno patrimoniale scandita nelle tradizionali voci del danno emergente e del lucro cessante, «si articola in una pluralità di aspetti (o voci)». Le quali, pur assumendo una funzione «descrittiva», sono individuate nel danno biologico, nel danno morale e nel danno dinamico-relazionale, definita come «resistenziale».

[...] Il giudice di merito, pur senza essere obbligato, «in via automatica, alla liquidazione di tutte queste singole voci di danno», dovrà dar conto «di aver tenuto presente i diversi aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche «curatis» risarcitoris».

Il danno morale, poi, deve essere risarcito sia «come patema d'anima e sofferenza interiore e perturbamenti psichici», sia «come lesione della dignità e integrità morale, quale massima espressione della dignità umana». [...]

Il danno esistenziale, anch'essa risarcibile, è individuata nella «scandalimento dell'esistenza» che può indurre a «fondamentali e radicali scelte di vita diversa», nella «alterazione delle abitudini di vita» e «del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interna che all'esterna del nucleo familiare».

A. Procida Mirabelli di Lauro

